



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Collegio Esecuzioni e Fallimenti

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

| | | |
|------------------|---------|--------------|
| dr Maria Letizia | D'Orsi | Presidente |
| dr Michele | Cuoco | Giudice rel. |
| dr Serena | Berruti | Giudice |

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 2 luglio 2014 dalla "██████████ S.p.A." (di seguito anche "██████████"), avente sede in Benevento alla via Santa Colomba ██████████, n° iscrizione REA C.C.I.A.A. di Benevento ██████████, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Benevento ██████████, partita ██████████, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore dott. ██████████

preso atto della comunicazione effettuata al P.M.;

lette le memorie depositate dai Commissari e dalla società proponente;

sentiti i Commissari ed ascoltato il difensore della società;

OSSERVA

Iter procedimentale

Preliminarmente, appare necessario ricostruire, nei suoi tratti essenziali, il complesso iter attraverso il quale si è giunti alla formulazione della attuale proposta concordataria, ultimo anello di una articolata catena, la cui unitarietà (sostanziale e procedimentale) appare rilevante non solo sotto il profilo della determinazione del *dies a quo* dal quale far decorrere gli effetti della presentazione della domanda o dell'eventuale dichiarazione di fallimento, ma - in questa sede - soprattutto per cogliere appieno la reale portata delle circostanze evidenziate dai Commissari nelle loro relazioni e la loro incidenza sull'economia complessiva della proposta.

Il 27 agosto 2013, la Azienda Mobilità Trasporti ██████████ S.p.a. (di seguito anche ██████████), società per azioni titolare dell'organizzazione e dell'esercizio del trasporto pubblico e privato del Comune di Benevento, depositava presso la cancelleria fallimentare

un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (rubricato al n. 14/13 RG); riservandosi di presentare il piano, la proposta e l'ulteriore documentazione prevista dal II e dal III comma dell'art. 161 l.fall. entro il termine stabilito dal Collegio.

Concesso il termine (successivamente prorogato) e nominati i Commissari Giudiziali (nelle persone del Prof. [redacted] dell' [redacted] e del [redacted]), la procedura veniva dichiarata aperta il 12 marzo 2014.

All'adunanza, la proposta non veniva approvata e la società, rinunciando alla prima domanda, presentava, il 1° luglio 2014, un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1 l.fall., questa volta già corredato del piano e della proposta, esplicitando, nel corpo della "seconda domanda", che "il presente ricorso viene presentato coesivamente alla rinuncia alla procedura n. 14/13apertasi in data 27 agosto 2013 ... in tal senso anche nel presente ricorso si farà riferimento - quale data di inizio degli effetti della procedura al 27 agosto 2013".

La proposta concordataria, articolata essenzialmente sulla prosecuzione dell'attività d'impresa, prevedeva la ripartizione dei creditori in tre classi di appartenenza, con differenti percentuali e modalità di pagamento per ciascuna di esse.

In particolare,

- una prima classe composta da tutti i creditori privilegiati (lavoratori, sindacati, professionisti), per i quali era previsto il pagamento integrale (seppure in un arco di tempo superiore all'anno di moratoria) dell'intero importo stimato (pari ad euro 3.307.471,74 inclusi interessi);
- una seconda classe (alla quale era riservato il pagamento del 45% del loro residuo credito, quantificato, questo, in euro 1.131.029,13) rappresentata dai due creditori chirografari (ATI Porta Rufina ed EAV) in favore dei quali, a garanzia del relativo debito, [redacted] aveva già precedentemente ceduto il proprio credito vantato nei confronti del Comune di Benevento (pur specificando che per entrambi la cessione sarà considerata opponibile alla procedura concordataria nella misura in cui il credito risulta già maturato alla data della proposta e, quindi, l'effetto traslativo del credito già perfezionato).
- una terza classe di creditori, rappresentati da tutti i residui debiti concordatari (stimati in complessivi euro 1.461.532,39), alla quale era riservato il pagamento del 75,90 % del complessivo credito.

Senza alterare la prevista formazione delle classi [che rimangono comunque tre: 10.1 Le classi e le percentuali di pagamento. I creditori saranno soddisfatti con inserimento in classi di appartenenza, e nelle percentuali e con le modalità previste per ciascuna classe. Si tratta di tre classi di creditori, di cui: una classe di creditori prelatizi (Classe 1); due classi di creditori chirografari (Classe 2 e Classe 3)], la proposta è stata successivamente modificata (il 3 febbraio 2015), attraverso una diversa percentuale di pagamento prevista per la terza classe, rappresentata di crediti non garantiti [classe 3: "Per questa classe di creditori si prevede una percentuale oscillante tra circa il

76.25% nell'ipotesi che all'█████████ rimangano affidati tutti i servizi attualmente gestiti, compresi i cd. "servizi minimi" del TPL (cosiddetto "piano A"); a circa il 63.97% caso in cui all'█████████ a partire dal 2016 non vengano più affidati i cd. "servizi minimi" del TPL (cosiddetto "piano B")]

Le circostanze evidenziate sono state di fatto recepite dai Commissari sia nella relazione ex art. 172 ("L'analisi della proposta di concordato" (cfr. pagina 33). "Le classi di creditori previste nella proposta sono le seguenti: classe 1, creditori privilegiati; classe 2, creditori chirografari con credito garantito da cessione di credito; classe 3, altri creditori chirografari"), sia nel parere preliminare alla modifica della proposta.

Ed il Tribunale, convocata l'adunanza, esplicitava tale circostanza specificando: "In base alla nota del giorno 6 maggio 2015 depositata dalla debitrice, le attività da destinare al soddisfacimento dei creditori concordatari dovrebbero ammontare ad euro ... Tali somme dovrebbero comportare il pagamento delle obbligazioni concordatarie nella seguente misura: integrale per le spese di giustizia e di assistenza professionale per la procedura; classe 1°, costituita dai creditori privilegiati, nella misura del 100%; classe 2°, costituita dai creditori chirografari con credito assistito da cessione di credito, nella misura del 45%; classe 3°, costituita da tutti gli altri creditori chirografari, nella misura del 69,58%".

Ai fini del voto e con specifico riferimento alla prima delle tre classi, nel corpo della proposta viene chiarito che: "come riportato nel paragrafo 10 ... in caso di previsione, nel concordato in continuità, di pagamento dei creditori privilegiati in un arco temporale superiore all'anno di moratoria (previsto dall'art. 186 bis l. fall.) occorre riconoscere agli stessi privilegiati il diritto di voto. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, 1° comma L.F.". In questo contesto, la proponente delineava quindi due ipotesi, a seconda della diversa interpretazione del disposto normativo richiamato, con conseguente differente determinazione del peso del voto, comunque riconosciuto ai prelatizi: per l'intero importo ovvero per la sola quota di interessi legali spettanti per i pagamenti eseguiti oltre l'anno di moratoria, in concreto determinati dagli stessi commissari all'udienza del 6 maggio 2014.

Il 26 ottobre 2015, i commissari giudiziali - relazionando al Giudice Delegato ai sensi dell'art. 178 l. fall. in ordine agli esiti anche successivi delle votazioni - hanno dato atto del mancato conseguimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, segnatamente, della maggioranza delle classi.

Il 3 novembre successivo, con una ulteriore relazione (ai sensi dell'art. 173 l. fall.), evidenziavano anche il sopravvenuto ed irreversibile stato di insolvenza (asseritamente documentato, nella sua consistenza oggettiva, dalla totale erosione del capitale sociale), rappresentando una serie di fatti potenzialmente idonei ad assumere rilevanza ai fini di cui all'art. 173 l. fall. e, segnatamente "(i) l'effettuazione del pagamento di un debito pregresso a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di imposta di registro relativa a un lodo arbitrale depositato in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato, nonché (ii) il

versamento in favore dell'Ente [REDACTED] (" [REDACTED] ") di somme a titolo di cessione dei crediti futuri nei confronti del Comune di Benevento, in contrasto con quanto affermato dalla ricorrente nel piano di concordato".

Il Giudice Delegato, con decreto reso il 4 novembre 2015, preso atto della mancata approvazione della proposta di concordato e delle criticità segnalate dai Commissari, ha rimesso le parti all'udienza del 18 novembre 2015, "ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 173 e 15 l. fall., onde procedere, nella ricorrenza dei presupposti, alla revoca dell'ammissione del concordato e, all'esito della richiesta da parte del P.M. (ai sensi del II co. dell'art. 173 l.fall.), alla dichiarazione di fallimento".

Parallelamente, il Pubblico Ministero, ricevuta la necessaria segnalazione del Giudice Delegato, ha avanzato, il 12 novembre 2015, istanza di fallimento della [REDACTED] ai sensi dell'art. 7 della legge fallimentare.

La [REDACTED] sulle circostanze evidenziate dai Commissari, ha depositato una propria memoria difensiva ritenendo da un canto che i commissari non avrebbero tenuto conto, ai fini del voto, dell'esistenza della classe costituita "dai creditori privilegiati con pagamento oltre l'anno di moratoria, oltre che dei creditori privilegiati che hanno rinunciato in parte alla prelazione". Dall'altro, non sarebbero ravvisabili condotte rilevanti ai sensi dell'art. 173 l. fall. e, pertanto, non sussisterebbero i presupposti per la revoca dell'ammissione alla procedura minore, anche perché la situazione patrimoniale della ricorrente non sarebbe stata correttamente rappresentata dai Commissari.

* * * * *

Sinteticamente ricostruite le questioni sottoposte alla valutazione di questo Collegio, appare opportuno precisare che, in questa sede, nell'ambito del procedimento finalizzato all'ammissione, all'approvazione ed alla successiva omologa del concordato, l'oggetto della sindacato di questo Tribunale sarà limitato al vaglio delle circostanze dedotte ai fini di una eventuale revoca del provvedimento di ammissione, per essere le stesse successivamente valutate ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento nell'autonomo e distinto procedimento introdotto ex art. 15 l. fall. su impulso del Pubblico Ministero.

In questo contesto, appare necessario valutare separatamente i singoli profili di criticità evidenziati dai Commissari e, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per la successiva ed eventuale revoca dell'ammissione alla procedura di concordato.

* * *

Le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 173

L'art. 173 l. fall. dispone che *"il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ... le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato."*

La norma si inserisce all'interno del complessivo iter procedimentale che assiste la formazione del consenso dei creditori sulla proposta offerta dal debitore (e sul relativo piano concordatario); diretto a verificare l'esistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità, i profili (esterni) di "fattibilità giuridica" e la piena e corretta informazione del ceto creditorio, condizione necessaria per una consapevole valutazione della convenienza della proposta e della fattibilità economica del relativo piano, riservata in via esclusiva ai creditori, titolari di una legittima aspettativa sulla liquidazione del patrimonio del debitore (art. 2740 cod. civ.).

E questo controllo pervade tutto il complessivo iter, dalla ammissione alla successiva e finale omologazione (soprattutto alla luce dei principi di diritto enucleati nella ormai nota pronuncia della S.C. di Cassazione a S.U. del 23 gennaio 2013 n. 1521), demandando al Tribunale il continuo e permanente controllo della sussistenza e permanenza delle condizioni che hanno legittimato l'ammissione al concordato, attraverso un giudizio che, nel corso dell'iter procedimentale, va condotto non più solo sulla base delle allegazioni del ricorrente (così come necessariamente avviene in sede di ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall.), ma anche alla luce delle verifiche e degli accertamenti condotti su impulso del Commissario Giudiziale a seguito dell'apertura della procedura.

In questa particolare fase introdotta con la segnalazione dei Commissari ex art. 173, inevitabilmente caratterizzata da una contrapposizione (sostanziale e processuale) tra gli stessi Commissari e l'imprenditore (che comunque tende a difendere la propria proposta), il Tribunale fallimentare è chiamato a prendere posizione sulle circostanze riferite dal commissario giudiziale per revocare l'ammissione o rigettare l'istanza di revoca, verificando, contestualmente, la sussistenza dei presupposti sia di (persistente) ammissibilità, sia in un secondo momento di eventuale fallibilità della proponente.

Si è detto che i Commissari hanno rappresentato una serie di fatti potenzialmente idonei ad assumere rilevanza ai fini di cui all'art. 173 l. fall. e, segnatamente *"(i) l'effettuazione del pagamento di un debito pregresso a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di imposta di registro relativa a un lodo arbitrale depositato in epoca antecedente al*



deposito della domanda di concordato, nonché (ii) il versamento in favore dell'Ente Autonomo [REDACTED] (" [REDACTED] ") di somme a titolo di cessione dei crediti futuri nei confronti del Comune di Benevento, in contrasto con quanto affermato dalla ricorrente nel piano di concordato".

La proponente ha simmetricamente dedotto che

- il debito verso l'Agenzia delle Entrate (peraltro errato nella sua dimensione quantitativa) sarebbe sorto soltanto con la liquidazione dell'imposta, comunicata alla [REDACTED] solo il 18 novembre 2014: fino a quella data il debito era solo potenziale ed illiquido;
- nessun pagamento sarebbe stato fatto dalla [REDACTED] in favore dell' [REDACTED]. Ed anzi, la stessa AMTS si sarebbe premurata di comunicare al Comune di Benevento (con nota del 3 ottobre 2013), che "la cessione dei crediti a maturarsi successivamente al 27 agosto 2013 (data di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo) non è opponibile alla procedura concordataria".

Il pagamento del credito anteriore: l'imposta di registro

Delineate le rispettive prospettazioni, appare opportuno ribadire che, l'autonomia negoziale del debitore - pur riconosciuta durante tutto l'iter procedimentale - trova il suo intrinseco limite nella permanente destinazione del complesso patrimoniale al soddisfacimento (concorsuale) degli interessi dei creditori, titolari di una legittima aspettativa sulla liquidazione del patrimonio del loro debitore (2740 cod. civ.).

Nel corso della procedura concordataria, dopo la proposizione della domanda "in bianco" e fino al decreto di ammissione ex art. 163, "il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111" (art. 161 l. fall., 7° comma, formulazione applicabile *ratione temporis*).

Successivamente al provvedimento di ammissione, l'art. 167 l. fall. subordina l'opponibilità di alcuni atti ("i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le riconoscimenti di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione") alla preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato, chiamato a valutare la congruenza dell'atto stesso rispetto ai fini della procedura e, conseguentemente, al migliore soddisfacimento

concorsuale degli interessi del ceto creditorio. E tale esigenza trova la sua eco nella successiva previsione dell'art. 168 che, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, impone implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori: *"sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori"*.

Ed in termini analoghi anche la corrispondente previsione contenuta nell'art. 182 quinquies per il concordato in continuità (*"Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67"*).

In sintesi, con la proposizione della domanda di concordato, il debitore conserva l'amministrazione del suo patrimonio, sotto la vigilanza ed il controllo degli organi della procedura, nel rispetto della intrinseca destinazione del patrimonio aziendale al soddisfacimento paritario e proporzionale dei creditori. L'atto compiuto in violazione del divieto sancito, quindi, pur se efficace tra le parti, è sostanzialmente inopponibile ai creditori e, processualmente, legittima l'apertura di un subprocedimento (ex art. 173 l. fall.) diretto alla revoca dell'ammissione del concordato.

In questo contesto, il "credito anteriore", in particolare, il cui pagamento implica da un lato l'inopponibilità ai creditori concordatari e, dall'altro, la necessaria segnalazione ex art. 173, *"concerne non soltanto i crediti per "titolo" anteriore ma anche quelli per "causa" anteriore all'inizio della procedura"* (Tribunale Reggio Emilia 6 febbraio 2013), nei termini esplicitati chiaramente dallo stesso art. 168 l. fall. ed evidentemente congruenti con le nozioni generali del nostro ordinamento che individua nella "fonte" dell'obbligazione il fatto giuridico (in senso ampio) da cui nasce il rapporto obbligatorio (art. 1174 cod. civ.). Ed alla fonte, quindi, che occorre far riferimento ai fini della valutazione di anteriorità imposta dagli artt. 167, 168, 173 e 184 della legge fallimentare.

Definito il perimetro esterno della valutazione rimessa al Tribunale, è necessario ribadire che *"il pagamento di crediti anteriori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge costituisce atto in frode ai creditori, rilevante ai fini di cui all'articolo 173 L.F. indipendentemente dall'indagine sull'elemento psicologico dell'eventuale buona fede nell'esecuzione dei pagamenti, in quanto il legislatore ha ritenuto che nei pagamento di un credito pregresso sia implicita la frode"* (Tribunale Venezia 18 settembre 2014).

Così come *"non è omologabile il concordato preventivo laddove siano stati effettuati pagamenti di crediti anteriori alla presentazione della domanda senza l'autorizzazione del"*

tribunale o del giudice delegato. La violazione in questione rientra nelle previsioni di cui all'articolo 173 L.F., norma che sanziona una serie di condotte accomunate dall'abuso del diritto da parte dell'imprenditore, posto che il pagamento dei crediti anteriori alla presentazione della domanda costituisce un atto idoneo a frodare le ragioni della massa soddisfacendo alcuni creditori a discapito di altri, con conseguente "uso abusivo e distorto degli effetti protettivi del deposito della domanda di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. in quanto il divieto di azioni esecutive e cautelari per il tempo necessario per la preparazione di un piano ragionevole e fattibile viene in realtà asservito allo scopo di consentire all'imprenditore di scegliere a suo piacimento quali creditori soddisfare" (Tribunale Pesaro 26 luglio 2013).

In realtà, appare necessario rilevare come le considerazioni che sono state sinteticamente evidenziate trovano il loro limite interno nella stessa ratio della disposizione, finalizzata, per come si è detto, a verificare e garantire la persistente ed immanente destinazione del patrimonio aziendale al soddisfacimento degli interessi dei creditori, assicurando sempre la *par condicio creditorum*.

Per cui "nell'ipotesi in cui il debitore ammesso al concordato preventivo effettui pagamenti non autorizzati di debiti anteriori alla presentazione del ricorso, è possibile soprassedere alla immediata apertura del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 L.F. qualora, dopo aver fornito le proprie giustificazioni, il debitore si impegni ad effettuare, prima della adunanza dei creditori, il ripristino delle somme erogate e depositi un'integrazione dell'attestazione per far fronte alla conseguente modifica delle condizioni di fattibilità" (Tribunale Modena 13 luglio 2015). Così come "l'esiguità degli importi utilizzati per il pagamento non autorizzato di crediti anteriori al deposito della domanda di concordato unitamente alla loro pronta ricostituzione consentono di ritenere insussistenti l'elemento soggettivo e l'evento dannoso che giustificano la revoca del procedimento di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 173 L.F." (Tribunale Rovigo 26 maggio 2015).

In altri termini, proprio la finalità specifica della norma impone di non revocare l'ammissione ove in concreto non vi sia stata sostanziale alterazione della consistenza patrimoniale o, comunque, della *par condicio creditorum*.

Tanto premesso, in concreto, è pacifico che la [REDACTED] abbia pagato l'imposta di registro richiesta dall'Agenzia dell'Entrata ed è ugualmente pacifico che tale imposta sia riferibile al lodo emesso nel 2012 nel contenzioso tra [REDACTED] e l'ATI che ha realizzato il parcheggio di via Porta Rufina. Nonostante che l'avviso di liquidazione sia stato notificato alla società solo il 10 novembre 2014, quindi dopo la proposizione della domanda di concordato.

Per cui, nonostante quanto ritenuto dalla società, il pagamento attiene ad un debito anteriore al concordato ed in quanto tale vietato ai sensi della normativa richiamata in precedenza.

Ciononostante, la stessa proponente pare essersi attivata per la ricostituzione della provvista; ed è quanto meno verosimile la sua sostanziale ricostituzione attesa la dichiarazione versata in atti dalla proponente all'udienza del 9 dicembre, proveniente dall'Agenzia delle Entrate e diretta alla [REDACTED] ("si porta a conoscenza della S.V. che lo scrivente provvederà al rimborso della maggiore imposta di € 34.181,49 comunicata con avviso di liquidazione in oggetto").

Ricostituita la provvista, stante l'esiguità della residua diminuzione patrimoniale rispetto alla complessiva entità economica oggetto della proposta avanzata, non può essere accolta la richiesta dell'Ufficio Commissariale.

* * *

Il pagamento del credito anteriore: la cessione di credito in favore dell'[REDACTED]

Residua la valutazione della ulteriore operazione economica, segnalata dai Commissari ai sensi dell'art. 173, quale pagamento (non autorizzato) di debiti anteriori al concordato e concretamente realizzato attraverso la cessione di alcuni crediti, vantati dalla [REDACTED] nei confronti del Comune (e connessi al contratto di servizio concluso con l'ente territoriale), disposta in favore dell'Ente Autonomo Volturno, quale corrispettivo di un usufrutto goduto dalla stessa proponente su alcuni autobus urbani.

Secondo la prospettazione offerta dalla proponente, nessun pagamento sarebbe stato fatto dalla [REDACTED] in favore dell'[REDACTED]. Ed anzi, la stessa [REDACTED] si sarebbe premurata di comunicare al Comune di Benevento (con nota del 3 ottobre 2013), che "la cessione dei crediti a maturarsi successivamente al 27 agosto 2013 (data di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo) non è opponibile alla procedura concordataria".

Ciononostante, i Commissari hanno dedotto che "pur a fronte della presentazione, da parte della [REDACTED] della domanda di concordato nel mese di luglio del 2013, il Comune di Benevento, per i mesi successivi, ha continuato a pagare parte delle somme dovute alla [REDACTED] direttamente al cessionario [REDACTED]. Solo nel corso del mese di ottobre del 2015, quando i C.C.GG. hanno opportunamente richiesto informazioni sull'accaduto, il Comune si è attivato per il reperimento dei fondi necessari alla restituzione delle somme pagate. ... la circostanza per cui il pagamento sarebbe stato direttamente sostenuto dal Comune di Benevento non pare dotata di efficacia 'scriminante', in considerazione del disposto dell'art. 1198 c.c., in virtù del quale l'adempimento del ceduto estingue due rapporti obbligatori: quello tra cedente e cessionario e quello tra cedente e ceduto".

Le argomentazioni addotte dai Commissari non appaiono condivisibili.

La cessione (art. 1260 cod. civ.) consiste in una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio, conseguente ad un atto con cui il creditore originario (cedente) trasferisce - a titolo oneroso o gratuito - il suo credito ad un'altra persona (cessionario), nei cui confronti il debitore (ceduto) dovrà eseguire la prestazione.

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 cod. civ.).

Al perfezionamento del contratto, tuttavia, non sempre consegue il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, perché la produzione dell'effetto traslativo presuppone che l'oggetto del trasferimento sia esistente (1472 cod. civ.) e determinato (1378 cod. civ.).

Pertanto, ove la cessione abbia per oggetto un bene non ancora venuto ad esistenza, il trasferimento non si produce immediatamente, ma si verifica soltanto nel momento in cui il bene stesso viene ad esistenza. Anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria imponendo alla parte alienante di non impedire la produzione dell'evento.

In concreto, pertanto, per quel che rileva in questa sede, può ritenersi che la cessione pur perfezionata prima della domanda di concordato, abbia prodotto il suo effetto traslativo, con conseguente diminuzione della consistenza patrimoniale della proponente, nel corso della procedura concordataria (anche successivamente al provvedimento di ammissione).

Ed è proprio in questo momento, nel quale si è prodotto l'effetto traslativo e la conseguente diminuzione patrimoniale, che è stata in concreto alterata la *par condicio creditorum*. Ed infatti, la cessione stipulata dalla [REDACTED] risulta funzionalmente collegata all'estinzione di un suo pregresso debito contratto con [REDACTED] anteriormente alla proposizione della domanda di concordato. Estinzione che si è perfezionata, in applicazione dell'art. 1198 cod. civ., solo nel momento in cui si è avuto il trasferimento del credito e, quindi, essendo il credito ceduto un credito futuro, solo nel momento in cui tale credito è venuto ad esistenza, quindi successivamente alla proposizione della domanda di concordato. E così alterando, attraverso un pagamento preferenziale (peraltro astrattamente rilevante, nel suo aspetto oggettivo, anche ai sensi dell'art. 223 - 236 l. fall.) la consistenza patrimoniale del debitore e la *par condicio creditorum*. (arg. e Cass. n. 551 del 17 gennaio 2012: "*nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione*").

In altri termini, anche questa condotta appare potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 173, in quanto, oltre ad incidere sulla consistenza patrimoniale della proponente, appare pregiudizievole per la *par condicio creditorum* (per un caso analogo: Cass. n. 23387 del 15 ottobre 2013: *"Ne consegue che, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, rilevano solo gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori ancorchè annotati nelle scritture contabili, fermo restando, che, ai fini della revoca dell'ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati e l'accertamento del commissario devono riguardare non una qualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma solo quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo, come i pagamenti preferenziali nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato"*).

Ciononostante, i fatti così come ricostruiti appaiono privi della necessaria partecipazione soggettiva della società debitrice e, sotto altro profilo, privi di seri elementi decettivi in danno del ceto creditorio.

Sotto tale profilo, infatti, tutte le condotte rappresentate nell'art. 173 l. fall. (quando il commissario giudiziale accerta che il debitore *"ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato"*) presuppongono un comportamento (compiuto anche prima dell'inizio della procedura) volto consapevolmente ad occultare una situazione di fatto astrattamente idonea ad influire sul giudizio dei creditori (o quanto meno con la coscienza della possibilità che i creditori possano essere ingannati) e quindi con valenza *"potenzialmente decettiva, in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione"* (Cass. n. 17191 del 29 luglio 2014: *"Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo per essersi accertato a seguito di relazione del commissario giudiziale, l'esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato dalla società debitrice nelle sue scritture contabili e la piena consapevolezza del suo legale rappresentante, e quindi della società medesima, di tale omissione)"*

In concreto,

- l'esistenza di una pregressa cessione di credito è circostanza che è sempre stata esplicitata ai creditori, fin dalla originaria proposta, attraverso la formazione di una autonoma classe (n. 2), costituita dai creditori - appunto - garantiti da cessione di credito, all'interno della quale è stato inserito proprio I [REDACTED] (*"Si tratta dei seguenti creditori: a) ATI Porta Rufina; b) Ente Autonomo Volturmo S.r.l."*);

- la ██████ peraltro, pur non essendo necessario, si è premurata di comunicare al Comune di Benevento (con nota del 3 ottobre 2013), che la cessione, quanto ai crediti a maturarsi successivamente al 27 agosto 2013 (data di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo), non sarebbe stata opponibile alla procedura concordataria.

Per cui, avendo la proponente reso palese la cessione ed ulteriormente specificando i limiti di opponibilità del trasferimento, ogni successivo e diverso pagamento effettuato dal Comune (debitore ceduto) non solo non è opponibile alla procedura, ma non è neanche imputabile (quale condotta potenzialmente rilevante ai fini della revoca dell'ammissione) alla proponente.

In realtà, sotto tale profilo, i Commissari hanno ulteriormente dedotto che *“le predette circostanze non sono state in alcun modo indicate dalla AMTS nelle varie relazioni mensili a cui era tenuta ai sensi dell'art. 161, comma 8°, 1. fall.”*: *“il Comune di Benevento si è riconosciuto debitore della AMTS per un importo ammontante a euro 90.000,00, senza che la società in procedura abbia esposto tale posta nel piano e nella proposta”* (cfr. memoria Commissari depositata per l'udienza del 9 dicembre 2015).

E tanto sarebbe sufficiente, ai sensi del primo comma dell'art. 173 l. fall., a legittimare la revoca del decreto di ammissione: *“il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato”*.

Anche queste argomentazioni, tuttavia, non appaiono condivisibili. Ricevuta la richiesta di informazioni da parte dell'██████, il Comune di Benevento ha confermato di avere effettuato, dopo l'agosto del 2013, il pagamento in favore della ██████ per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 (poi successivamente imputati a mensilità precedenti).

Ciononostante, riconoscendo la non opponibilità alla procedura, la erroneità del pagamento effettuato e la persistenza del debito nei confronti dell'██████ ha precisato, a fronte della richiesta di ripetizione avanzata dall'██████ di avere già provveduto ad intimare all'██████ la restituzione di quanto indebitamente pagato, quantificato in € 89.705,36 (note del 26 ottobre 2015, del 5, del 16 novembre 2015 e del 17 novembre 2015).

In altri termini, pur essendo le condotte evidenziate dai Commissari potenzialmente idonee (sotto il profilo oggettivo) a giustificare una revoca del decreto di ammissione, anche sotto tale profilo manca ogni riferibilità soggettiva della condotta alla proponente: il pagamento non è stato mai indicato in quanto non solo ad essa stessa non imputabile, ma da questa non conosciuto (per quanto è possibile verificare dagli atti della procedura):

Non emerge, pertanto, alcuna condotta - posta in essere consapevolmente o quanto meno con la coscienza della possibilità dei suoi effetti decettivi - volta ad alterare una situazione di fatto astrattamente idonea ad influire sul giudizio dei creditori. E ciò a prescindere dalla limitata incidenza patrimoniale del pagamento rispetto alla complessiva economia della proposta e, conseguentemente, rispetto alla determinazione di un valido consenso.

* * *


Gli esiti del voto

Si è detto che il 26 ottobre 2015, i commissari giudiziali hanno relazionato sull'esito delle operazioni di voto svoltesi nel corso dell'adunanza del 29 settembre 2015 e nei venti giorni successivi, ed hanno dato atto del mancato conseguimento della maggioranza dei crediti e delle classi.

La valutazione dei Commissari, secondo la simmetrica prospettazione offerta dalla proponente sarebbe "affetta da errori di calcolo e di metodo, che hanno poi inficiato sia la successiva relazione redatta dagli stessi Commissari il 3.11.2015 ai sensi dell'art. 173 l. f., che il decreto emesso dal G.D. in data 4.11.2015". E ciò in quanto i Commissari non avrebbero tenuto conto "dell'esistenza della classe costituita dai creditori privilegiati con pagamento oltre l'anno di moratoria, oltre che dei creditori privilegiati che hanno rinunciato in parte alla prelazione; e conseguentemente non hanno computato il voto dei creditori privilegiati che hanno rinunciato in parte alla prelazione, e di quello corrispondente agli interessi spettanti agli altri creditori privilegiati con pagamento oltre l'anno di moratoria (eccetto i dipendenti, per i quali è stato eseguito il conteggio)".

Pertanto, si continua, i Commissari "avrebbero dovuto inserire, nel perimetro della prima classe, i voti dei "creditori falciati per la parte di credito pagata oltre l'anno e quelli che hanno volontariamente rinunciato a parte del loro privilegio [...], i quali non [avrebbero potuto] essere assimilati tout court ai creditori chirografari inseriti dalla proponente nella terza classe, non avendo essi alcuna posizione comune, né sul piano giuridico [...] né economico".

Invero, nel corso dell'adunanza del 29 settembre 2015, il Giudice Delegato ha precisato, con riferimento all'individuazione del diritto di voto in capo ai creditori privilegiati per i quali la [redacted] aveva previsto un pagamento dilazionato ultrannuale, la necessità di "riconosce[re] ai fini del computo del voto la quota percentuale, di cui si demanda l'ufficio commissariale di quantificare in relazione alla quota di interessi legali, decorrenti su quote di retribuzioni a far data dal 1° gennaio 2017 (indicata tale data quale eccedente rispetto al periodo di moratoria legale riconosciuto dall'art. 186-bis) fino al 31 dicembre 2017 così come appostato nel piano concordatario".



I Commissari hanno provveduto a "conteggiare i voti pervenuti dai creditori privilegiati in proporzione agli interessi maturandi sui crediti da lavoro dipendente per il periodo di moratoria superiore all'anno. ... unitamente alle posizioni di coloro che hanno rinunciato alle rispettive ragioni di prelazione al fine dell'espressione del voto", ma li hanno inseriti "nella terza classe (quella relativa agli "altri creditori chirografari"), l'unica ritenuta concretamente idonea ad includere, non solo le posizioni dei creditori privilegiati 'rinunciatori', ma anche quelle dei soggetti interessati dalla moratoria ultrannuale".


E ciò in quanto "la prima delle classi previste dalla debitrice, per quanto si riveli oltremodo eterogenea, recependo tutte le posizioni dei creditori privilegiati, risulta, nondimeno, assolutamente inadatta ad includere - contrariamente a quanto l'odierna resistente vorrebbe far credere - le posizioni dei creditori privilegiati 'rinunciatori' né quelle relative agli interessi corrispettivi per il periodo superiore all'anno di moratoria legale, i quali avrebbero tutt'al più dovuto essere inseriti in un'autonoma (e ulteriore) classe (distinta da quelle in concreto previste dalla debitrice nel piano) ovvero, in caso di assenza di un insieme appositamente indicato, parificati, anche al fine del voto e dell'inclusione in una specifica classe, agli altri creditori chirografari".

La valutazione dei Commissari non appare condivisibile.

Si è detto che, ai fini del voto, nel corpo della proposta, con riferimento alla prima delle tre classi, viene specificato che: "come riportato nel paragrafo 10 ... in caso di previsione, nel concordato in continuità, di pagamento dei creditori privilegiati in un arco temporale superiore all'anno di moratoria (previsto dall'art. 186 bis l.fall.) occorre riconoscere agli stessi privilegiati il diritto di voto. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, 1° comma l.f.".

Contestualmente vengono prospettate due ipotesi, a seconda della diversa interpretazione del disposto normativo richiamato, con conseguente diversa determinazione del peso del voto comunque riconosciuto ai prelatizi: per l'intero importo ovvero per la sola quota di interessi legali spettanti per i pagamenti eseguiti oltre l'anno di moratoria, in concreto determinati dagli stessi commissari all'udienza del 6 maggio 2014.

Le circostanze evidenziate sono state recepite dai Commissari sia nella relazione ex art. 172 ("L'analisi della proposta di concordato": Le classi di creditori previste nella proposta sono le seguenti: classe 1, creditori privilegiati; classe 2, creditori chirografari con credito garantito da cessione di credito; classe 3, altri creditori chirografari"), sia nel parere preliminare in ordine alla modifica della proposta. E risultano esplicitate anche nel decreto emesso dal Tribunale in ordine alle modifiche proposte nel febbraio 2015: "In base alla nota del giorno 6 maggio 2015 depositata dalla debitrice, le attività da destinare al soddisfacimento dei creditori concordatari dovrebbero ammontare ad euro ... Tali somme dovrebbero comportare il pagamento delle obbligazioni concordatarie nella seguente misura: integrale per le spese di giustizia e di assistenza professionale per la procedura; classe. 1°.



costituita dai creditori privilegiati, nella misura del 100%; classe 2°, costituita dai creditori chirografari con credito assistito da cessione di credito, nella misura del 45%; classe 3°, costituita da tutti gli altri creditori chirografari, nella misura del 69,58%”.

In punto di diritto, appare necessario partire dal dato normativo e dalla conseguente facoltà riconosciuta all'imprenditore in stato di crisi e che intende proporre domanda di concordato di prevedere “la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei” (art. 160 comma 1, lett.c).

A tale facoltà, tuttavia, consegue l'onere, in capo al debitore che si avvale di essa, di specificare quali siano le ragioni poste a fondamento dell'inclusione dei creditori in ciascuna classe. Ragioni che oltrepassano gli interessi propri del debitore (diretti ad una “migliore” organizzazione del consenso), per essere funzionali alla tutela del ceto creditorio ed in particolare del creditore dissenziente: l'omogeneità degli interessi economici rappresenta il necessario (e logico) bilanciamento rispetto alla regola della vincolatività della maggioranza sulla volontà del creditore dissenziente, la cui tutela (ormai non più rimessa alla valutazione di convenienza del Tribunale) non può che essere limitata al controllo giudiziale della valida formazione del consenso e, con essa, della corretta formazione delle classi.

Ciononostante, se il tribunale può (e deve) verificare la legittimità della proposta del debitore (sotto il profilo della genuinità e correttezza della formazione del consenso), gli esiti di tale controllo non possono che giungere - attraverso l'utilizzo dei poteri di cui all'art. 162 - ad una richiesta di integrazione, la quale - in concreto - è comunque rimessa alle (autonome) determinazioni del debitore.

In altri termini, ove il Tribunale ritenesse non correttamente suddiviso il ceto creditorio, non potrebbe che richiedere una modifica o una integrazione della proposta *in parte qua*: in alcun modo potrebbe alterare i termini “contrattuali” incidendo sulla concreta manifestazione dell'autonomia privata espressa nella formulazione della proposta da sottoporre alla valutazione del ceto creditorio e, così, modificando autonomamente i termini prospettati dal debitore.

E ciò, per come si è detto, non è avvenuto: la proponente ha suddiviso la massa dei creditori in tre classi; la formazione delle classi proposta è stata recepita senza alcuna osservazione da parte del Tribunale e degli stessi Commissari; ed in questi termini dovrà essere calcolato e valutato il consenso manifestato nel corso dell'adunanza.

È tanto sarebbe sufficiente per ritenere non fondate le censure avanzate dall'Ufficio dei Commissari e, di conseguenza, correttamente formato il consenso. Ciononostante, appare opportuno, per completezza, valutare - nel merito - le osservazioni avanzate al fine di verificare in concreto la correttezza della proposta, quanto al profilo della formazione delle

classi e della valida formazione del consenso. Circostanze che potrebbero, astrattamente, legittimare una rivalutazione delle condizioni di ammissibilità sotto tale profilo.

Nel merito questo Collegio, tuttavia, non condivide le perplessità avanzate dai Commissari. Si è detto, infatti, che secondo la proposta offerta dal debitore, i creditori venivano soddisfatti con inserimento in tre classi: prelatizi, chirografari garantiti da cessione di credito e chirografari non garantiti da cessione di credito. E le tre classi appaiono raggruppare correttamente una massa eterogenea di creditori, suddivisa in ragione della diversità dei loro rispettivi interessi. Diversità che si percepisce non solo tra la posizione economica dei creditori privilegiati (ancorché, ai fini del voto, nei limiti dei degli interessi legali ultrannuali) e quella degli altri creditori, ma anche, all'interno di questi, tra i creditori chirografari garantiti dalla intervenuta cessione e quelli che di questo beneficio non godono.

È corretta appare anche la ripartizione delle classi ai fini del riconoscimento del diritto di voto, esplicitamente attribuito anche ai creditori inseriti nella prima, in applicazione del disposto di cui all'art. 186 *bis* l. fall., ancorché nei limiti degli interessi ultrannuali (cfr. decreto emesso dal Giudice Delegato nel corso dell'adunanza del 29 settembre 2015), perché solo entro questi limiti il credito privilegiato degrada a chirografario e si manifesta l'interesse del titolare del diritto alla proposta offerta dal debitore.


* * *

La situazione economica e finanziaria della [REDACTED]: la dannosità per i creditori.

Si è detto che il 3 novembre 2015, l'Ufficio dei Commissari ha depositato una ulteriore relazione (ai sensi dell'art. 173 l. fall.), nel corpo della quale evidenzia, tra l'altro, il sopravvenuto irreversibile stato di insolvenza (documentato, nella sua consistenza oggettiva, dalla totale erosione del capitale sociale), rilevante, in questa sede, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 186 *bis* della legge fallimentare, sottolineando comunque che, "nonostante le reiterate richieste ... l'ufficio commissariale non è stato messo in grado di verificare l'andamento della procedura e la mancata presentazione dei flussi finanziari trimestrali comparati con le previsioni del piano industriale nonostante il preciso impegno confermato a pag. 9 del piano modificato del 3 febbraio 2015:

Si rappresenta, comunque, che a seguito della specifica richiesta dei Commissari, la ricorrente ha provveduto ad organizzarsi contabilmente sì da fornire all'Organo di controllo della procedura, con cadenza trimestrale, flussi finanziari distinti per singolo servizio.

In questo contesto di limitati flussi informativi, si precisa più specificamente che "il conto economico e lo stato patrimoniale confermano, in ogni caso, che la gestione concordataria ha operato in costante perdita (come da ultimo dimostrato dal risultato negativo al 30 settembre 2015, pari ad euro - 607.26,00), con conseguente erosione del capitale e incremento dei debiti rispetto alla data del 27 agosto 2013".



Per cui, proprio *“il protrarsi della gestione, in assenza di segnali positivi, stava peggiorando la situazione debitoria con un equilibrio precario che rende necessario ricevere in maniera costante le comunicazioni periodiche dei flussi finanziari anche al fine di verificare o meno l’incremento delle spese in pre-deduzione e l’andamento del piano industriale”*.

Parallelamente, l’*advisor* - nel contestare l’avversa prospettazione - afferma *(la)* sussistenza di flussi finanziari in linea (quando non addirittura migliorativi) con le previsioni, predicando conseguentemente la persistente fattibilità del piano concordatario: *“Il risultato di esercizio ed il flusso di cassa annuale risultano, perciò, migliori del previsto e potrebbero risultare tali entro la fine anno soprattutto se saranno contenuti gli esborsi extra caratteristici e/o si verificherà l’incasso non ordinario per il ricalcolo della posizione INPS dell’impresa”*.

Questo Collegio, alla luce della documentazione versata in atti e delle considerazioni offerte dai Commissari, ritiene che, pur prescindendo dalla persistente ed oggettiva violazione degli obblighi informativi imposti a carico della società (circostanza già questa sufficiente per valutare la revoca del decreto di ammissione), la prosecuzione dell’attività di impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori (sia sotto il profilo puramente finanziario, che sotto quello economico), in quanto caratterizzata da un sempre maggiore indebitamento, che progressivamente erode la già limitata consistenza patrimoniale posta normativamente (art. 2740 cod. civ.) a garanzia del ceto creditorio.

La prosecuzione dell’attività di impresa, infatti, *“anziché acquisire ulteriori risorse finanziarie da destinare alla copertura del fabbisogno concordatario, utilizza le risorse prodotte dalla prosecuzione dell’attività per autofinanziare il proprio piano industriale e per pagare i costi del concordato”*, incidendo, così, sulla consistenza patrimoniale che, nell’ipotesi liquidatoria, potrebbe essere utilmente impiegata per il pagamento tempestivo dei creditori. In ciò la *“manifesta dannosità”* rispetto agli interessi della procedura e la conseguente rilevanza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 186 *bis* della legge fallimentare.

Sotto questo profilo, in realtà, la formulazione della norma (*“se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173”*: art. 186 bis ultimo comma l. fall.) impone di individuare l’oggetto specifico del sindacato riservato al Tribunale nella valutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti l’eventuale provvedimento di revoca del decreto di ammissione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 186 *bis* u.c. e 173 della legge fallimentare.

Questo Collegio, pur consapevole dei limiti riconosciuti al sindacato giurisdizionale della proposta (alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite del 23 gennaio 2013 n. 1521), ritiene

che sia riservato al Tribunale - comunque ed in ogni momento - il dovere verificare se persistano le originarie condizioni di ammissibilità (art. 173 u.c. l. fall.).

È pur vero, infatti, che il Collegio può valutare esclusivamente il profilo della "fattibilità giuridica", ma tale sindacato consiste proprio nella verifica non solo della compatibilità astratta della proposta e del relativo piano con norme inderogabili o principi generali del nostro ordinamento, ma anche e soprattutto nella verifica della loro concreta funzionalità, intesa come effettiva possibilità di realizzazione (durante tutto l'iter procedimentale: 186 bis u.c.) della causa concreta del procedimento, individuata, in astratto, nella "regolazione della crisi" e nel "riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti".

Si è detto, sotto tale profilo, che i requisiti minimi necessari per l'ammissione della proposta e del relativo piano (in continuità) consistono nella sostenibilità finanziaria, nella coerenza e nella attendibilità delle ipotesi prospettate. E tali condizioni non solo devono sussistere al momento dell'ammissione della domanda, ma devono continuare a sorreggere la proposta ed il relativo piano durante tutto l'iter procedimentale ed anche nella successiva fase esecutiva ("come è stato più volte ribadito da questa Corte (vedi la pronuncia delle Sezioni unite 1521/2013 e la successiva, resa a sezione semplice, 11014/2013, tra le altre), il controllo di legittimità da parte del Giudice, che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato, non è limitato alla completezza, alla congruità logica ed alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro": Cass. n. 9541 del 30 aprile 2014).

Per cui, se nel corso della procedura emerge (e quindi anche a prescindere da uno specifico impulso dei Commissari) che i risultati attesi non siano logicamente più conseguibili, che i *flussi di cassa* non appaiono idonei a coprire gli assorbimenti di capitale circolante prodotti dalla gestione, che non si riesce ad assicurare un congruo pagamento dilazionato per il fabbisogno relativo ai debiti indicati nel presente piano, lo strumento concordatario perde la sua funzione e produce solo un grave ed irreversibile depauperamento dell'attivo attraverso una progressiva erosione del patrimonio del debitore.

E questi sono i termini nei quali si presenta, in concreto, la situazione economica e finanziaria sottoposta alla valutazione di questo Collegio. Una situazione nella quale la prosecuzione dell'attività di impresa si limita a trasferire integralmente sui creditori il costo del salvataggio dell'unità economica, stravolgendo il principio dell'equo bilanciamento tra le ragioni di tutela della continuità dell'impresa ed il sacrificio esigibile dai creditori stessi, unici titolari degli interessi comunque prevalenti in ogni procedura concorsuale. E così impedendo la realizzazione concreta del rapporto sinallagmatico, peculiare della procedura concordataria, esistente tra il soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale,

dei creditori, da un lato, e risoluzione della crisi con esdebitazione dell'imprenditore, dall'altro.

La determinazione del flusso di cassa e la redditività economica

Tanto considerato, si è detto che i Commissari, nonostante la simmetrica prospettazione offerta dalla società debitrice, abbiano contestato che "il conto economico e lo stato patrimoniale confermano, in ogni caso, che la gestione concordataria ha operato in costante perdita (come da ultimo dimostrato dal risultato negativo al 30 settembre 2015, pari ad euro -60.726,00), con conseguente erosione del capitale e incremento dei debiti rispetto alla data del 27 agosto 2013".

In altri termini, una diversa rappresentazione sia sotto il profilo finanziario che sotto quello più strettamente economico.

Occorre premettere che per giungere ad una corretta determinazione del flusso di cassa (mero dato finanziario rappresentato dal saldo - attivo o passivo - tra le entrate e le uscite finanziarie), avendo la società proponente utilizzato il metodo indiretto (che, per definizione aziendalistica, non consente di determinare in maniera analitica il *cash flow* operativo generato dall'attività imprenditoriale), è necessario depurare il dato economico dell'intero valore indicato nella voce ammortamento/accantonamento, non rappresentando questa una effettiva uscita finanziaria, ma solo un'appostamento a debito nel conto economico.

La relativa voce (ammortamento/accantonamento) viene indicata, nella relazione Scgesta aggiornata al 30 settembre 2015, in 200.000 euro.

| VOCI DI CONTO ECONOMICO | TOTALE AZIENDA | MOVIMENTO | | | | PARCHEGGI / MOBILITA' | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | TPL | SCUOLABUS | NOLEGGIO | TOT. MOV.TO | PORTA RUFINA | POMERIO | A RASO | TOT. PARCHEGGI |
| RICAVI CARATTERISTICI | | | | | | | | | |
| Comune di Benevento - Contratto di servizio | € 4.360.000,00 | € 4.050.000,00 | € 310.000,00 | € 0,00 | € 4.360.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Comune di Benevento - Altri | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Mercato | € 1.525.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 450.000,00 | € 25.000,00 | € 250.000,00 | € 800.000,00 | € 1.075.000,00 |
| Altri ricavi caratteristici (pubblicità e multe) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE RICAVI CARATTERISTICI | € 5.925.000,00 | € 4.540.000,00 | € 310.000,00 | € 0,00 | € 4.850.000,00 | € 25.000,00 | € 250.000,00 | € 800.000,00 | € 1.075.000,00 |
| TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE DIRETTI | € 5.105.000,00 | € 3.950.000,00 | € 265.000,00 | € 0,00 | € 4.215.000,00 | € 63.000,00 | € 293.000,00 | € 534.000,00 | € 890.000,00 |
| di cui Aggio al Comune | € 140.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ridotto dei profili e premi di produttività | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| I MARGINE | € 670.000,00 | € 440.000,00 | € 45.000,00 | € 0,00 | € 485.000,00 | -€ 38.000,00 | -€ 43.000,00 | € 266.000,00 | € 185.000,00 |
| SERVIZI COMUNI / COSTI DI STRUTTURA | € 655.000,00 | € 450.000,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | € 520.000,00 | € 10.000,00 | € 50.000,00 | € 60.000,00 | € 135.000,00 |
| MARGINE OPERATIVO | € 15.000,00 | -€ 10.000,00 | -€ 25.000,00 | € 0,00 | -€ 35.000,00 | -€ 48.000,00 | -€ 103.000,00 | € 201.000,00 | € 50.000,00 |
| Ammortamenti e accantonamento TFR | € 200.000,00 | | | | | | | | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | € 215.000,00 | | | | | | | | |
| Altri proventi ed oneri | € 0,00 | | | | | | | | |
| Proventi e oneri finanziari | -€ 12.000,00 | | | | | | | | |
| Risultato economico prima delle tasse | -€ 197.000,00 | | | | | | | | |
| Tasse (40%) | € 0,00 | | | | | | | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | -€ 197.000,00 | | | | | | | | |
| FLUSSO DI CASSA CORRENTE | € 3.000,00 | | | | | | | | |
| Investimenti | € 50.000,00 | | | | | | | | |
| FLUSSO DI CASSA DI PERIODO | -€ 47.000,00 | | | | | | | | |

In realtà, il valore indicato non comprende solo le quote di ammortamento. Se così fosse, l'ammortamento risulterebbe superiore al valore dei beni da ammortizzare (nell'arco dell'intero piano) e si accantonerebbero 1.200.000 euro quali ammortamenti di beni ed immo-

bilizzazioni materiali ed immateriali pari - al 30 settembre 2015 - a circa 600.000 euro (cfr. situazione patrimoniale al 30 settembre 2015).

Il dato, invece, appare comprensivo sia della quota accantonata a titolo di ammortamento (al 30 settembre 2015 il valore è di circa euro 43.000), sia della quota accantonata a titolo di TFR (per euro 157.000: 200.000 - 43.000). E così accumulando un dato puramente economico e privo di una concreta valenza finanziaria (l'ammortamento), con un dato anche finanziario, ed anzi, "necessariamente" anche finanziario, attesi gli obblighi di effettivo versamento delle relative somme al fondo previdenziale, di cui ai commi 755 e segg. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, legge Finanziaria 2007.

Pertanto, la prospettata determinazione del flusso corrente di cassa al 30 settembre 2015 (nella quale, tuttavia la somma indicata a titolo di ammortamento è pari a 100.000) non prevedendo alcun impatto finanziario dell'accantonamento del TFR, che viene semplicemente "accantonato", tratta come un debito della società ciò che dovrebbe essere un'uscita finanziaria, essendo obbligata all'effettivo versamento delle relative somme. In questi termini, se l'uscita finanziaria diminuisce, aumenta l'indebitamento complessivo della società. Ed il crescente deficit economico, in ragione della collocazione preferenziale dei relativi crediti, conduce ad una progressiva erosione del capitale sociale (come mero dato contabile) e di ogni valore patrimoniale attivo esistente.

La maggiore disponibilità liquida (risultante oggettivamente dal confronto dei dati al 30 settembre 2015 con quelli al 31 dicembre 2014) deriva, quindi, non dalla generazione del flusso di cassa corrente, ma dal mancato pagamento di debiti (post concordato), con inevitabile compromissione degli interessi dei creditori (ante concordato).

E ciò senza considerare il possibile effetto economico dei costi esplicitamente non considerati, pari a 180.000 euro (come espressamente dichiarato nella premessa della relazione di Segesta al 30 settembre 2015), e che, ovviamente, dovranno essere oggetto di imputazione economica e finanziaria da parte della ricorrente.

E l'incidenza di questo dato puramente finanziario sul concreto evolversi del profilo funzionale è evidente: "rideterminando" il flusso di cassa e detraendo, quindi, dalla quota indicata nella relazione a titolo di accantonamento (effettivamente solo economica) la quota TFR ("necessariamente" finanziaria), ne deriva una evidente riduzione annuale del flusso corrente di circa 150.000 euro e, complessivamente, negli anni 2014 - 2019, di circa 700.000 euro, divenendo così del tutto insufficiente a generare quella liquidità indicata nel piano come necessaria al soddisfacimento dei creditori nella misura prospettata.

Sotto tale profilo, infatti, l'originaria proposta ed il conseguente piano industriale (c.d. piano A) quantificava il fabbisogno concordatario in complessivi 4.790.379,68 euro di cui

| Classe | Tipo creditore | Creditore | Importo credito | Totale credito classe | % pagam. | Totale da pagare | Totale da pagare |
|--|---|---|---------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 1 ^a | Creditori prelazioni | Crediti da lavoro | 2.301.757,71 | 3.194.470,36 | 100,00% | 2.301.757,71 | 3.194.470,36 |
| | | Ritenute sindacali / Pignoramento quanto su stipendi | 13.296,54 | | 100,00% | 13.296,54 | |
| | | Professionisti / CO CO CO | 137.839,88 | | 100,00% | 137.839,88 | |
| | | Imprese artigiane e cooperative di lavoro | 45.200,42 | | 100,00% | 45.200,42 | |
| | | Istituti Previdenziali / EQUITALLA (contributi) | 388.287,94 | | 100,00% | 388.287,94 | |
| | | Istituti Previdenziali / EQUITALLA (somme aggiuntive su contributi) | 4.120,98 | | 100,00% | 4.120,98 | |
| | | Agenzie delle Entrate per imposte dirette (in acc. IRIS, IRAP) e sanzioni | 71.362,27 | | 100,00% | 71.362,27 | |
| Agenzie delle Entrate (IVA e sanzioni) | 232.604,63 | 100,00% | 232.604,63 | | | | |
| 2 ^a | Creditori chirografari con credito garantito da cessione di credito | ATI "Porta Rufina" | 1.039.650,47 | 1.131.629,13 | 45,00% | 467.856,19 | 509.233,11 |
| | | ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL | 91.948,71 | | 45,00% | 41.376,92 | |
| 3 ^a | Altri creditori chirografari | Altri creditori chirografari | 1.425.197,74 | 1.425.197,74 | 63,75% | 911.676,20 | 1.086.676,20 |
| TOTALI | | | 5.751.297,23 | 5.751.297,23 | | 4.615.379,68 | 4.615.379,68 |

Fabbisogno che, poi, all'esito della successiva modifica veniva quantificato nella minor somma indicata in 4.615.379,68 euro, così ripartita

| Classe | Tipo creditore | Creditore | Importo credito | Totale credito classe | % pagam. | Totale da pagare | Totale da pagare |
|--|---|---|---------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 1 ^a | Creditori prelazioni | Credito da lavoro | 2.301.757,71 | 3.194.470,36 | 100,00% | 2.301.757,71 | 3.194.470,36 |
| | | Ritenute sindacali / Pignoramento quanto su stipendi | 13.296,54 | | 100,00% | 13.296,54 | |
| | | Professionisti / CO CO CO | 137.839,88 | | 100,00% | 137.839,88 | |
| | | Imprese artigiane e cooperative di lavoro | 45.200,42 | | 100,00% | 45.200,42 | |
| | | Istituti Previdenziali / EQUITALLA (contributi) | 388.287,94 | | 100,00% | 388.287,94 | |
| | | Istituti Previdenziali / EQUITALLA (somme aggiuntive su contributi) | 4.120,98 | | 100,00% | 4.120,98 | |
| | | Agenzie delle Entrate per imposte dirette (in acc. IRIS, IRAP) e sanzioni | 71.362,27 | | 100,00% | 71.362,27 | |
| Agenzie delle Entrate (IVA e sanzioni) | 232.604,63 | 100,00% | 232.604,63 | | | | |
| 2 ^a | Creditori chirografari con credito garantito da cessione di credito | ATI "Porta Rufina" | 1.039.650,47 | 1.131.629,13 | 45,00% | 467.856,19 | 509.233,11 |
| | | ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL | 91.948,71 | | 45,00% | 41.376,92 | |
| 3 ^a | Altri creditori chirografari | Altri creditori chirografari | 1.425.197,74 | 1.425.197,74 | 76,75% | 1.086.676,20 | 1.086.676,20 |
| TOTALI | | | 5.751.297,23 | 5.751.297,23 | | 4.700.379,68 | 4.700.379,68 |

La proponente ipotizzava di acquisire l'attivo necessario per il soddisfacimento del predetto fabbisogno

- in parte dall'attivo patrimoniale della società (crediti nonché alienazione di beni immobili già facenti parte del patrimonio aziendale alla data di riferimento);
- in parte dall'alienazione di beni immobili che il socio unico Comune di Benevento si è impegnato a conferire, per il ripianamento delle perdite maturate sino a tutto il 31 dicembre 2013 nonché per la ricostituzione del capitale sociale;

3. in parte dalla prosecuzione dell'attività aziendale, nel periodo 2014 / 2019, secondo la stima effettuata nei piani industriali redatti dalla Segesta.

| ATTIVITA' | STIMA AL 27 AGOSTO 2013 |
|---|----------------------------|
| Risorse derivanti dalla gestione | |
| Cash flow periodo 2014/2019 | 1.591.000,00 |
| Risorse derivanti dal patrimonio del debitore alla data di riferimento | |
| Polizza assicurativa AVIVA S.p.A. | 1.062.148,40 |
| Credito verso Tesoreria INPS | 460.015,28 |
| N. 18 autorimesse | 302.400,00 |
| Risorse derivanti dall'alienazione di beni apportati da un terzo | |
| Parcheggio di Porta Rufina + altri immobili (rif. par. 4.2) | 1.810.000,00 |
| TOTALE ATTIVITA' | 5.245.563,68 |

Ovviamente, il flusso finanziario originariamente previsto viene successivamente ridotto nell'ipotesi "B" (ad euro 1.416.000), con una conseguente diversa somma complessiva da distribuire (determinata in euro 5.070.563,68).

Ed è evidente che una ulteriore riduzione del flusso finanziario, nei termini indicati in precedenza, preclude ogni possibilità di realizzazione del piano.

Ed è ragionevole, peraltro, nutrire forti dubbi che la riduzione del flusso di cassa possa essere compensata con il ricavato risultante dall'alienazione dell'immobile, attesa l'aleatorietà e la differente tempistica di realizzo.

Il rilevato deficit finanziario trova, sotto un profilo più strettamente economico, un omologo dato nel trend progressivamente negativo dei ricavi derivanti dalla gestione imprenditoriale.

Analizzando il conto economico prospettico del piano industriale ed il relativo flusso di cassa, si nota infatti come negli anni 2014/2019 la concreta realizzabilità della proposta sia fondata su una ipotetica e consistente crescita dei ricavi derivanti dal mercato (sia per l'attività IPL, che per le altre attività/parcheggi), che compenserebbe l'ipotizzata (e riscontrata) riduzione dei ricavi riconducibili direttamente all'ente territoriale (soggetti a normativi tagli di spesa), creando così una marginalità operativa e un *cash flow* positivo strumentale al piano di risanamento.

Simmetricamente e pur prescindendo dalla aleatorietà di un piano prevalentemente basato sul possibile incremento di fatturato (tanto più se i ricavi derivanti dal mercato, dal 2014 al 2019, sono stati più che duplicati), l'analisi dei dati economici, condotta dalla stessa proponente, permette di ritenere con certezza che il fatturato indicato nel piano sia del tutto ed oggettivamente sovrastimato: i dati emergenti dal conto consuntivo e la relativa proiezione al 31 dicembre 2015 rilevano, contrariamente alle previsioni, un decremento e non un incremento del fatturato (peraltro in linea con il dato storico relativo al settore), con un delta stimato di oltre 600.000 euro

E di tanto viene dato atto anche nella stessa relazione [redacted], al 30 settembre 2015, quando esplicitamente si evidenzia "un gap di ricavi per quasi 2.000.000 di Euro dovuto sia alla parte rimanente del contratto di servizio con il Comune di Benevento, sia a deficit di ricavi di mercato per oltre € 845.000. Questa seconda componente, relativa soprattutto alla gestione dei parcheggi, ha minori probabilità di essere colmata".

GAP: GENNAIO-SETTEMBRE ANNO 2015 RILEVATO - PIANO INDUSTRIALE 2015

| VOCI DI CONTO ECONOMICO | TOTALE | MOVIMENTO | | | | | PARCHeggi / MOBILITA' | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | AZIENDA | TPL | SCUOLARUS | MOLEGGIO | TOT. MOV.TO | PORTA RUFFINA | POMERIO | A RASO | TOT. PARCHeggi |
| RICAVI CARATTERISTICI | | | | | | | | | | |
| Comune di Benevento - Contratto di servizio | -€ 1.090.000,41 | -€ 1.012.500,00 | € 77.500,39 | € 0,00 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Comune di Benevento - Altri | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Mercato | € 845.186,84 | € 305.582,14 | € 0,00 | € 9.930,01 | € 215.807,63 | € 8.517,80 | € 188.280,25 | € 297.651,21 | € 489.524,26 | € 0,00 |
| Altri ricavi caratteristici (pubblicità e multe) | € 10.409,34 | € 10.409,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.409,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE RICAVI CARATTERISTICI | € 1.964.777,94 | € 1.407.693,35 | € 77.500,39 | € 9.930,01 | € 1.455.251,70 | € 8.517,80 | € 188.280,25 | € 297.651,21 | € 489.524,26 | € 0,00 |
| TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE DIRETTI + STRUTTURA | -€ 1.750.702,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| di cui Aggio al Comune | € 56.016,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 73.984,00 |
| Riduzione dei profitti e premi di produttività | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| I MARGINE | € 214.075,94 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| SERVIZI COMBINATI / COSTI DI STRUTTURA | € 0,00 | € 0,00 | ND | ND | € 0,00 | ND | ND | ND | ND | € 0,00 |
| MARGINE OPERATIVO | € 54.075,96 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Ammortamenti e accantonamento TFR | -€ 42.142,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | € 96.217,96 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Altri proventi ed oneri | € 0,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Proventi e oneri finanziari | € 9.650,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Risultato economico prima delle tasse | € 136.774,04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Tasse (40%) | € 0,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| RESULTATO D'ESERCIZIO | € 136.774,04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| FLUSSO DI CASSA CORRENTI | € 94.173,04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Investimenti | -€ 44.412,00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| FLUSSO DI CASSA DI PERIODO | € 49.761,04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Multe elevate dal Comune non contabilizzate AMTS | € 700.000,00 | | | | | | | | | |

E tutto ciò senza considerare l'incompleta indicazione del profilo tributario e fiscale, rispetto al quale, per alcune tipologie di imposizione, non sono stati specificati né l'an, né il quantum (IMU, TASI ed IVA), per altre non si è spiegato in alcun modo la determinazione quantitativa utilizzata (in particolare, il flusso di cassa definito in entrambe le proposte determina genericamente le imposte applicando una percentuale "non chiara" dal 2017 e non prevedendo alcuna imposta per i primi tre anni nella formulazione originaria e per i primi due anni nella proposta modificata).

Tale modalità di calcolo, discutibile e poco prudente, si contraddice con la stessa relazione [redacted] "aggiornamento al 30/09/2015" allorquando, in premessa, prevede il pagamento dell'Irap per circa €50.000 già nel 2015.

Né sembrerebbe che nel piano sia prevista alcuna uscita finanziaria per IMU e TASI o che la proponente si soffermi sull'eventuale impatto dell'Iva che potrebbe generare una uscita finanziaria ovvero una passività latente non prevista.

In sintesi, al 30 settembre 2015, la società è economicamente in perdita e senza alcuna capacità di produrre un flusso di cassa positivo. Una situazione nella quale, per come si è detto, la prosecuzione dell'attività di impresa si limita a trasferire integralmente sui creditori il costo del salvataggio dell'unità economica, stravolgendo il principio dell'equo bilanciamento tra le ragioni di tutela della continuità dell'impresa ed il sacrificio esigibile dai creditori stessi e così impedendo la realizzazione concreta del rapporto sinallagmatico peculiare della procedura concordataria.

In conclusione, il decreto di ammissione deve essere revocato e conseguentemente la domanda di concordato deve dichiararsi inammissibile.

PTM

revoca il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo reso da questo Tribunale il 12 marzo 2014;

dichiara inammissibile la domanda di concordato;

provvede separatamente in ordine alla istanza di fallimento depositata dal Pubblico Ministero il 12 novembre 2015,

manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2015

IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. MICHELE CUOCO

IL PRESIDENTE
DOTT. SSA MARIA LETIZIA D'ORSI

Si dà atto che il provvedimento è stato depositato solo in data odierna per la particolare complessità delle questioni in fatto e diritto oggetto della decisione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



IL 27 GEN 2016

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Mariella Antonio